

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2008. n. 1561

**Approvazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività dell'Acconciatore", previa determinazioni dei criteri generali in sede di Conferenza permanente.**

L'Assessore alla Formazione Professionale, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O., confermata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio R.U.E.S. e dal Dirigente del Settore Formazione Professionale per la parte di competenza e dalla P.O. di Staff Studi e ricerche di settore artigianato, dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Commissione Regionale e Provinciale per L'Artigianato, confermata dal Dirigente Settore Artigianato P.M.I. e Internazionalizzazione per la parte di competenza, riferisce quanto segue:

- L'art. 3 della Legge n.174/2005 definisce le modalità per il conseguimento dell'abilitazione professionale dopo l'espletamento di un apposito esame teorico -pratico preceduto dallo svolgimento di percorsi formativi regionali, secondo differenziate tipologie, come indicato dalle lettere a) e b) del medesimo articolo.
- L'art.4 della Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", dispone al comma 1 che le Regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'art. 3 - comma 1 -, individuando gli standard di preparazione ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'art. 3, in maniera uniforme sul territorio nazionale.
- L'art.6 della Legge n. 174/05, comma 2 , stabi-

sce che i soggetti in possesso della qualifica di parrucchiere uomo/donna alla data di entrata in vigore della citata Legge, assumano di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art.3 della medesima Legge.

- In data 29 marzo 2007 la Conferenza Stato - Regioni ha sancito l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore ai sensi della Legge 17 agosto 2005 n.174. Tale accordo è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 13 aprile 2007.

#### **Considerato che**

- la Giunta Regionale:
  - con deliberazione n.5276 del 30 maggio 1988, ha definito i percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di "parrucchiere uomo/donna" in applicazione della Legge 14/02/1963, n. 161 e successive modificazioni;
  - con deliberazione n. 659 del 23/05/2006, ha dettato le linee guida per le norme transitorie, al fine di disciplinare gli effetti derivanti dalla nuova disposizione sino all'entrata in vigore della norma regionale di recepimento prevista dall'art. 4 della citata Legge n. 174/2005;
  - con deliberazione n. 172 del 26/02/2007, ha approvato le linee guida relative al trasferimento delle funzioni in materia di attività formative autofinanziate alle Amministrazioni Provinciali;

#### **Atteso altresì che**

- a livello regionale, i contenuti tecnico - culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami finali, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art.4 della Legge n. 174/05, sono stati concertati nella riunione del 6 febbraio 2008

con le Associazioni Regionali di Categoria delle Imprese Artigiani "Confartigianato -CNA-Casartigiani - CLAAI" e, nelle riunioni del 29 marzo 2008 e del 13 giugno 2008, sono stati condivisi con le Amministrazioni Provinciali presenti e con i rappresentanti degli Enti di formazione del territorio e sono definiti, secondo l'accordo sancito il 29 marzo 2007 in sede di Conferenza Stato Regioni, negli allegati di seguito riportati:

- **Allegato A - CORSO BIENNALE DI QUALIFICAZIONE PER "ACCONCIATORE" DELLA DURATA DI ORE 1.500**  
(disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005)
- **Allegato B - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE di "ACCONCIATORE" ORE 750.**  
(disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005)
- **Allegato C - CORSO DI FORMAZIONE TEORICA PER ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE di "ACCONCIATORE" ORE 300**  
(disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005)
- **Allegato D - CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE " ORE 300**  
(disciplinato dall'art. 6 comma 5 della Legge 174/2005)
- a seguito della riunione del 13 giugno 2008, sono pervenuti ulteriori suggerimenti da parte delle Amministrazioni Provinciali.

#### **Ravvisata la necessità di**

- sostituire la delibera di G.R. n. 5276 del 30 maggio 1988 col presente provvedimento che disciplina l'ordinamento didattico per il conseguimento della qualifica di acconciatore, prevista

dalla Legge 17 agosto 2005, n.174;

- confermare i contenuti della D.G.R. n. 659 del 23 maggio 2006, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera H) ed I);
- adeguare l'offerta formativa regionale ai nuovi percorsi formativi, da adottare con il presente atto e permetterne la gestione da parte delle Amministrazioni Provinciali, secondo le procedure previste dalla delibera di G.R. n. 172 del 26.2.2007 "Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate -Approvazione Linee guida";
- fornire direttive in merito al ruolo delle Amministrazioni Provinciali nel riconoscimento delle competenze per l'accesso all'Esame Tecnico pratico ed al corso di formazione teorica di cui all'allegato C e all'allegato D del presente provvedimento;
- stabilire la composizione delle Commissioni esaminatrici per l'esame tecnico - pratico per l'abilitazione professionale di acconciatore, visto che la stessa L. 174/05 non dispone in merito;

#### **Ritenuto**

- di dover recepire i contenuti dell'Accordo del 29 marzo 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dover approvare i contenuti tecnico - culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami finali, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 1 e dall'art.4 della Legge n. 174/05, così come definiti nei suddetti allegati A, B, C, D, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

**Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione Professionale e il Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale e del Dirigente Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

### DELIBERA

1. di recepire l'Accordo del 29 marzo 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare i contenuti tecnico - culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami finali, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 1 e dall'art.4 della Legge n. 174/05, così come definiti nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
  - **Allegato A** - CORSO BIENNALE DI QUALIFICAZIONE PER "ACCONCIATORE" DELLA DURATA DI ORE 1.500 (disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera a)

della Legge 174 del 17 agosto 2005)

- **Allegato B** - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE di "ACCONCIATORE" ORE 750. (disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005)
  - **Allegato C** - CORSO DI FORMAZIONE TEORICA PER ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE di "ACCONCIATORE" ORE 300 (disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005)
  - **Allegato D** - CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE " ORE 300 (disciplinato dall'art. 6 comma 5 della Legge 174/2005)
3. di confermare i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 659 del 23 maggio 2006, ai sensi dell'art. 7 della legge 174/05, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera H) ed I), i cui effetti cessano dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  4. di stabilire che, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento, le Amministrazioni Provinciali dovranno autorizzare lo svolgimento di percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione professionale di "acconciatore" secondo le modalità previste dagli allegati A-B-C-D del presente provvedimento, venendo a cessare gli effetti della D.G.R. n. 5276 del 30 maggio 1988;
  5. di stabilire che, al fine di garantire l'omogeneità dei percorsi formativi sull'intero territorio regionale, il Dirigente del Settore Formazione Professionale venga autorizzato ad adottare un

- provvedimento che stabilisca la ripartizione delle ore per materia, nell'ambito di quanto previsto negli allegati A, B, C, D del presente provvedimento, in accordo con le Amministrazioni Provinciali;
6. di stabilire che i percorsi formativi già autorizzati precedentemente alla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ai sensi dell'ordinamento previsto dalla D.G.R. n. 5276 del 30/05/1988 per il conseguimento della qualifica professionale di "parrucchiere uomo/donna", di cui alla Legge n. 161/1963 e s.m.i., dovranno essere completati e i soggetti che acquisiscono la qualificazione di "parrucchiere uomo/donna", ai sensi della D.G.R. n. 659 del 23/05/2007 lett. H), hanno diritto alla abilitazione professionale di "acconciatore";
  7. di stabilire che sugli attestati di qualifica riferiti ai corsi di cui al punto 5 venga esplicitamente richiamato il riferimento alla autorizzazione concessa sulla base del regime transitorio di cui alla D.G.R. n. 659 del 23/05/2007 lett. H);
  8. di stabilire che ogni eventuale richiesta di autorizzazione per il conseguimento della qualifica professionale di "parrucchiere uomo/donna", avanzata da Enti di formazione alle Amministrazioni Provinciali, ai sensi della citata D.G.R. n. 5276 del 30/05/1988 e della D.G.R. n. 659 del 23/05/2006 lett. I), ai quali alla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento non sia stato emesso atto autorizzatorio, debba ritenersi nulla;
  9. di demandare alle Amministrazioni Provinciali l'onere di comunicare agli Enti di Formazione, che si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente, di produrre una nuova richiesta di autorizzazione formulata in conformità ai nuovi percorsi formativi che vengono approvati con il presente provvedimento, con le procedure previste dalla delibera di G.R. n. 172 del 26.2.2007 "Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate - Approvazione Linee guida";
  10. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali al riconoscimento delle competenze acquisite con riferimento al requisito di cui all'art. 3, comma 1, seconda parte della lettera a) - "un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni" - a coloro che, svolto il Corso Biennale di 1500 ore di cui all'allegato A del presente provvedimento, intendano accedere in qualità di "privatisti" all'Esame tecnico-pratico e ad agevolare l'inserimento degli stessi nelle prime date di esami programmate presso gli Enti di Formazione;
  11. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali al riconoscimento delle competenze acquisite con riferimento al requisito di cui all'art. 3, comma 1) lettera b) ed all' art.6 comma 5, lett. b) a coloro che intendano accedere al corso di formazione teorica di cui, rispettivamente, agli allegati C e D, del presente provvedimento;
  12. di stabilire che le Commissioni esaminatrici per l'esame tecnico - pratico per l'abilitazione professionale di acconciatore siano composte secondo quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 15/2002, fino all'entrata in vigore della Legge Regionale di recepimento della stessa L. 174/05, che dovrà prevederne la composizione nello specifico;
  13. di demandare al Dirigente Regionale del Settore Formazione Professionale l'assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato nel quadro anche dei principi di cui alla L.R. n.15 del 7/8/2002 della L.R. n.32 del 2/11/2006 e della D.G.R. n.172 del 26/02/2007;
  14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con i relativi allegati, a cura della Segreteria di Giunta Regionale, ai sensi dell'art.6, della L.R. n. 13/94;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dr. R. Donno)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(On. N. Vendola)